



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 20/1 del 17.4.2020**

## **Fondo Sostegno Affitti**

(Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e D.M. 7 giugno 1999)

### **Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi.**

#### **1. Destinatari dei contributi**

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono, altresì, destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **2. Requisiti economici per ottenere i benefici**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999):

- a. Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74, fatto salvo l'incremento percentuale di cui all'art. 3;
- b. Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00, fatto salvo l'incremento percentuale di cui all'art. 3.

## **3. Determinazione della misura del contributo**

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati dalla Regione, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. È data facoltà agli stessi di prevedere, in sede di bando, la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo può essere superiore ai limiti di cui all'articolo 2) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il contributo di cui alla legge n. 431/1998 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "reddito di cittadinanza") nei limiti dell'importo del canone sostenuto.

## **4. Individuazione dei destinatari dei contributi**

Per l'individuazione dei beneficiari i Comuni predisporranno un apposito bando di concorso attenendosi alle disposizioni contenute nel presente documento.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, è necessario che i Comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le modalità di assegnazione dei contributi.

Per ragioni di equità e parità di trattamento, l'indirizzo generale fornito è quello di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui al punto 2. Eventuali scelte difformi rispetto a tale indicazione potranno essere assunte da parte dei Comuni, e adeguatamente motivate, nel provvedimento di approvazione del bando, tenuto conto delle specifiche realtà locali.